

DISEGNO DI LEGGE N° 26

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1085 II Legislature
CONSIGLIO REGIONALE
N. 1304
13 MAR 1980

"INTERVENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI
ENTI PUBBLICI FIERISTICI NAZIONALI E REGIONALI OPERAN
TI IN PUGLIA"

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge regionale: Interventi straordinari per il potenziamento degli enti pubblici fieristici nazionali e regionali operanti in Puglia.-

- ART. 1 -

La Regione concorre, con interventi straordinari in favore degli Enti pubblici fieristici pugliesi, al risanamento economico finanziario dei bilanci di detti enti, nei casi di disavanzi determinati da spese di investimenti in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi, destinati o da destinare esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate.

- ART. 2 -

Gli interventi di cui all'Art. 1 sono stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale in base al disavanzo dei bilanci degli Enti accertati in sede di consuntivo nei modi e termini di legge.

- ART. 3 -

Le domande intese ad ottenere il contributo straordinario de

REGIONE PUGLIA

- 2 -

- 1) Copia del conto consuntivo;
- 2) Copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di approvazione del conto consuntivo;
- 3) Copia del provvedimento dell'organo di controllo relativo alla presa dell'atto del conto consuntivo;
- 4) Piano di ammortamento della parte di disavanzo afferente gli investimenti in conto capitale e relativi interessi passivi, o neri o gravami di altro genere.

- ART. 4 -

Nel bilancio di previsione della Regione è inserito il seguen
Capitolo di spesa:

Cap. 08203 "Contributi straordinari per il potenziamento degli En
ti pubblici fieristici, nazionali e regionali, operanti in Puglia".

Per l'esercizio 1980 il capitolo di spesa di cui al comma pre
cedente prevederà uno stanziamento di £.200.000.000=.

Qualora detto stanziamento dovesse essere insufficiente, i con
tributi saranno ripartiti in proporzione alle spese sostenute da
ciascun Ente fieristico.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 so-
no introdotte le seguenti variazioni:

REGIONE PUGLIA

- 3 -

- ART. 5 -

L'art.7 della L.R. 28/5/1975, n.48 è così sostituito:

"I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio".-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 17-3-80